

TRIBUNALE DI MILANO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

N. 6852/05 RGNR.
N. 2508/05 RGGIP.

Decreto

Il giudice per l'udienza preliminare dr. Fabio PAPARELLA

Visto il proprio decreto pari numero in data 7.3.07 con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi alla 3^a sezione Penale in composizione collegiale del Tribunale di Milano nel procedimento penale a margine a carico di: CUOMO Vincenzo, nato a Roma l'11.5.1933 i reati di cui agli 110 c.p., 4 lett. f) L. 516/82 in relazione all'art. 2 D. L.vo 74/00, 81 cpv. 110, 112 n.1, 61 nn.2 e 7 c.p., 2622 c. civ., 81 cpv. 110, 648, 648 bis c.p.;

rilevato che nella richiesta di rinvio giudizio vengono indicati come persone offese, fra gli altri, i soci di Mediaset spa;

rilevato che stante il numero di questi ultimi e la difficoltà di identificare ognuno di essi, anche in considerazione del lungo arco di tempo in cui sarebbero stati commessi i reati indicato oggetto della richiesta di rinvio a giudizio e della conseguente elevata possibilità di variazione dei soci della MEDIASET spa, con pericolo di grande ritardo nella fissazione dell'udienza, sembrano ricorrere i presupposti di cui all'art.155 c.p.p. per disporre che la notificazione alle persone offese del predetto decreto di rinvio a giudizio sia effettuata per pubblici proclami;

P.Q.M:

Letto l'art.155 c.p.p

DISPONE

che la notificazione alle persone offese del decreto rinvio a giudizio in data 7.3.2007 venga effettuata mediante pubblicazione di detti atti per una sola volta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sulla quale verrà altresì pubblicato il presente decreto.

DISPONE

Che della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale venga data
annuncio mediante pubblicazione sul quotidiano La Repubblica

DISPONE

che a cura dell'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Milano venga
effettuato il deposito di copia del presente provvedimento presso il Comune
di Milano.

MANDA

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 14.06.2007

Depositata in cancelleria
Oggi, 14.06.2007

Il Giudice
dott. Fabio PAPARELLA

Il Cancelliere B3
Anna Maria Vallefucio

N. 6852/05 RGNR

N. 2508/05 RGGIP



Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

- articolo 429 c.p.p. -

Il Giudice Dr. Fabio PAPARELLA

all'esito dell'udienza preliminare nei confronti di:

- **CUOMO Alfredo**, nato a Roma l'11.5.1933, elett. dom. c/o lo studio dell'avv. **TONAZZI Silvio** in Roma via Siacci n. 33 - **non presente contumace**
- difeso di fiducia dagli avv.ti **Patrizio SPINELLI** del foro di Roma con studio in Roma via Romeo Romei n. 45 - **presente** e avv. **Oreste DOMINIONI** con studio in Milano c.so di Porta Romana n. 46 - **non presente** - sostituito dall'avv. **Patrizio SPINELLI** - **presente**

IMPUTATO

dei seguenti reati:

A) artt. 81 cpv, 110 c.p., 4 lett. f) L. 516/82 in relaz.all'art. 2 D. Lvo. 74/2000

perché operando, nel corso di circa due decenni, quale persona di fiducia di Silvio Berlusconi e in tale funzione - avvalendosi di una complessa struttura di società di comodo denominate Stardust (Stardust Malta, Stardust Liberia, Stardust Bahamas) gestita dalla fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo - intermediando ingenti volumi di diritti di trasmissione acquistati dalla società 20th Century Fox e ceduti, a prezzi

gonfiati, alle società del Gruppo Fininvest e successivamente alle società del Gruppo Mediaset;

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di evadere le imposte sui redditi in concorso con Silvio Berlusconi, Daniele Lorenzano, Frank Agrama, Giorgio Dal Negro, Marco Colombo, Gabriella Galetto - nei confronti dei quali è stato disposto in data 7 luglio 2006 il rinvio a giudizio - e con Carlo Bernasconi (deceduto nel 2001)

BERLUSCONI: - fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di Fininvest spa;
- proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto *Fininvest B Group*;
- azionista di maggioranza di Mediaset spa; - figura di riferimento, a fini decisionali, di Bernasconi e Lorenzano; - socio occulto di Frank Agrama; - legato da mandato fiduciario a Paolo Del Bue della fiduciaria Arner di Lugano.

LORENZANO: - responsabile unico, sin dagli anni '80, degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo Fininvest e in seguito, in qualità di consulente, per Mediaset; - referente di Frank Agrama e Alfredo Cuomo; - socio occulto delle società Promociones Catrinca e Green Communication.

BERNASCONI: - responsabile della divisione diritti di Reteitalia spa e successivamente di Mediaset spa; - *amministratore delegato di Reteitalia, amministratore delegato di Mediaset srl, consigliere delegato all'area diritti di Mediaset spa sino al luglio 1998; - figura di riferimento, a fini decisionali, di Camaggi e Galetto e della struttura Fininvest Service SA di Lugano.*

AGRAMA: - titolare, attraverso fiduciari, delle società Harmony Gold, Wiltshire Trading (Hong Kong) Ltd e Melchers NV (Antille Olandesi) - attraverso le quali sono pervenuti alla International Media Services Ltd (controllata da Mediaset al

99%) ingenti quantità di prodotti Paramount a prezzi gonfiati - e socio occulto di Silvio Berlusconi nelle predette società.

GALETTO: - assistente della Camaggi nella struttura di Fininvest Service di Lugano; - dal 1995 responsabile della cosiddetta "*branch di Lugano*" della società maltese International Media Services Ltd; - delegata ad operare sul conto 11 580 099 intestato a International Media Services Ltd presso la Banca Commerciale Italiana di Londra

DAL NEGRO: - presidente della società Green Communications; - socio occulto di Lorenzano

COLOMBO: - titolare di Promociones Catrinca e socio occulto di Lorenzano avvalendosi di un sistema di frode, elaborato negli anni '80 e da allora costantemente seguito fino al 1995, per effetto del quale:

- I) società offshore costituite nelle British Virgin Islands (BVI) e segretamente controllate da Silvio Berlusconi - in primo luogo la società Principal Network Ltd - acquistavano diritti di trasmissione televisiva dai principali Studios americani (le cosiddette Major) e da altre società internazionali;
- II) i diritti di utilizzazione venivano acquistati per lunghi periodi di decorrenza e un certo numero di passaggi televisivi;
- III) i diritti così acquistati venivano successivamente fatti oggetto di una serie di vendite all'interno di catene di
 - società offshore del cosiddetto *Fininvest B Group* quali Principal Network, e le società offshore Century One e Universal One delle quali erano beneficial owner rispettivamente Marina e Pier Silvio Berlusconi

- società off shore ufficialmente appartenenti al gruppo Fininvest – quali Reteuropa International, Principal Communications e Principal Network Communications
- altre società collegate quali Warner Bell, Wolstein, Colombia Entertainment, Star Film, Gold Company, Woodard Investment, Film Trading & TV Production,
- società appartenenti a Frank Agrama (Wiltshire Trading e Melchers) e Alfredo Cuomo (Stardust International)
- e venivano infine ceduti alle società italiane attraverso l'intermediazione di società del Regno Unito o maltesi;

IV) le fittizie vendite inter-gruppo avvenivano solo per una parte del periodo di decorrenza originariamente acquistato e per un numero limitato di passaggi; per effetto di questo spezzettamento, la somma dei singoli contratti relativi allo stesso diritto (i cosiddetti "subcontratti" o "sub") portava ad un costo finale di molto superiore al prezzo effettivo che era stato pagato ai fornitori;

in particolare nel periodo 1995-1999

- inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative e autonoma rispetto al gruppo Fininvest – la International Media Services Ltd di Malta *"con sede a Malta"* e *"uffici a New York e Los Angeles"* (cfr. Prospetto Informativo) – nella realtà un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio Fenlex dell'Avv. Tonio Fenech di Malta e interamente gestita dalla vecchia struttura di Fininvest Service di Lugano – rinominata *"IMS filiale di Lugano"*;

- concentrando in capo alla IMS i rapporti contrattuali con società di comodo, le società Melchers e Wiltshire Trading di Frank Agrama e la società Stardust di Alfredo Cuomo;

concorrevano nella indicazione nella dichiarazione dei redditi di Mediaset spa relative all'anno 1999 di costi fittizi corrispondenti alle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società maltese International Media Service Ltd recanti l'indicazione dei corrispettivi in una misura superiore al reale con riferimento a diritti di trasmissione asseritamente forniti a detta International Media Service da società di comodo quali:

- Cassia Corporation; - Elpico SA; - Eska Production; - Film Trading & TV Production; - Green Communications Ltd; - Irwing Trade; - Martury Ltd; - Meat Trading International S.a.m.; - Promociones Catrinca CA; - Royal & Inter Company; - Vienna Sport & Sponsorships Ltd; - Watou Investments Ltd; - Melchers Ltd e Wiltshire Trading Ltd; - Stardust International Ltd (totale acquisti nel periodo 1997-1998, pari a Usd 21.731.911 su cui è stato accertato un margine di circa 8,5 milioni di dollari)

In Milano, fino al 20 maggio 2000

B) Art. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 nn. 2 e 7 c.p.; 2622 cod. Civ.

perché in concorso con Silvio Berlusconi, Daniele Lorenzano, Fedele Confalonieri, Frank Agrama, Gabriella Galetto - nei confronti dei quali è stato disposto in data 7 luglio 2006 il rinvio a giudizio - e con Carlo Bernasconi (deceduto nel 2001)

- Berlusconi, Lorenzano e Agrama nelle qualità specificate al precedente capo a),
- Fedele Confalonieri, quale presidente di Mediaset spa

□ Gabriella Galetto, quale responsabile operativa di international Media Services "branch di Lugano", centro organizzativo della frode a partire dal 1995;

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

con l'intenzione di ingannare i soci in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società ed il pubblico;

e per conseguire l'ingiusto profitto di mascherare la formazione di ingenti fondi neri allocati all'estero (Svizzera, Principato di Monaco, Bahamas) e le successive appropriazioni indebite di tali fondi;

esponendo nei bilanci di esercizio della società Mediaset spa relativi all'anno 1999 fatti non rispondenti al vero in ordine alle modalità di acquisizione (e di iscrizione al bilancio) dei diritti di trasmissione, principale voce del patrimonio della società;

in particolare omettendo di fornire informazioni rilevanti in merito ai rapporti con controparti correlate nell'ambito delle operazioni di acquisto dei diritti — quali le società Century One e Universal One delle quali erano beneficial owner rispettivamente Marina e Pier Silvio Berlusconi e le società Wiltshire Trading e Melchers di Frank Agrama;

e attestando che: *"i diritti sono stati iscritti ...al costo per gli acquisti effettuati dal 1994 in poi"* (nota integrativa al bilancio 1998 p. 36; nota integrativa al bilancio 1999 p. 166)

e fornendo altresì le seguenti informazioni: *" il patrimonio diritti televisivi viene costantemente alimentato da:*

- *Major americane tramite la controllata International Media Services Ltd...Mediaset S.p.a., perseguendo la strategia mirante a garantirsi il*

miglior prodotto, a proteggersi dai concorrenti e a prevenire incrementi dei prezzi, ha stipulato accordi pluriennali di acquisto diritti televisivi con i principali produttori americani (Major Studios)... Le Major con le quali sono stati stipulati tali accordi sono: M.C.A.-Universal, Twentieth Century Fox, Columbia-Tristar, oltre a Paramount-Viacom con la quale esiste un rapporto di fornitura che dura ininterrottamente dal 1981.

- *Produttori televisivi internazionali: il Gruppo intrattiene importanti e consolidati rapporti di acquisto di diritti con produttori internazionali..."*

(relazione degli amministratori al bilancio 1998 p. 15; cfr. anche Prospetto Informativo per la quotazione in Borsa : "l'intesa con Paramount-Viacom è basata su un accordo verbale che dal 1981 ha garantito la fornitura dei diritti")

"la posizione finanziaria netta...evidenzia un saldo negativo per 304,3 miliardi di lire al 31 dicembre 1998; la diminuzione del livello di liquidità...è da correlare principalmente alla distribuzione dei dividendi per 270,1 miliardi di lire ed alle consistenti uscite per i pagamenti dei debiti pregressi legati agli investimenti in diritti dell'ultimo biennio, finalizzati all'innalzamento del livello qualitativo della library" (relazione degli amministratori al bilancio 1998 p. 9);

Iaddove, in realtà:

1. i diritti ceduti a Mediaset negli anni 1994-1995 dalla controllata società maltese Mediaset International Ltd e dalla "società terza" AMT Ltd (in realtà riconducibile a Paolo Del Bue e altri soggetti di Amer) sono pervenuti alle predette società per via di una serie di fittizie vendite – a prezzi gonfiati e tra società occultamente controllate, come meglio precisato al capo a) - di

frazioni del periodo di licenza originariamente acquistato dalle Major e da altri produttori internazionali, con l'effetto di aumentare il costo dei diritti così acquisiti di un ammontare corrispondente a 301 miliardi di lire;

2. i diritti ceduti a Mediaset negli anni 1995-1998 dalla società maltese International Media Services (posseduta da Mediaset al 99%) sono in gran parte pervenuti a detta società non direttamente dalle Major o da produttori internazionali, come riportato nelle Relazioni al bilancio sopra menzionate, ma a prezzi gonfiati per il tramite:

- delle società Wiltshire Trading e Melchers di Frank Agrama, attraverso cui sono stati acquisiti i diritti Paramount
- dalla società Stardust International Ltd di Alfredo Cuomo attraverso cui sono stati acquisiti i diritti 20th Century Fox, per un totale di acquisti nel periodo 1994-1998, pari a Usd 73.672.871 (su cui è stato accertato un ricarico di Usd 25.981.981)
- delle società di comodo menzionate al capo a)

3. le maggiori somme indebitamente pagate sono state fatte oggetto di appropriazione, attraverso il trasferimento su conti bancari in Svizzera, Bahamas e Principato di Monaco nella disponibilità degli indagati e di persone collegate

cagionavano ai soci – tra cui investitori istituzionali e privati risparmiatori – un danno consistente nella diminuzione del valore patrimoniale dell'azione, quale effetto della infedele rappresentazione della consistenza dell'attivo patrimoniale e della ripetuta distrazione di risorse finanziarie.

Tale operato alterava in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in particolare,

limitatamente ai diritti acquisiti negli anni 1994-1995 per il tramite di Mediaset International Ltd e AMT Ltd, determinando una variazione del risultato economico di esercizio (al lordo delle imposte) superiore al 5%, ed una variazione del patrimonio netto di entità superiore all'1%, come di seguito evidenziato :

	1999 Lm
Totale differenze	-
Immobilizzazioni immateriali al lordo degli ammortamenti (A)	301.395,6
Ammortamento dell'esercizio (indebitamente iscritto) (B)	(22.762,0)
Ammortamento accumulato (indebitamente iscritto) (C)	(274.827,8)
Immobilizzazioni immateriali nette (indebitamente iscritte)	26.567,8
(A)-(C)=(D)	
Risultato economico al lordo delle imposte (E)	376.887,6
Incidenza percentuale (B)/(E)%	6,0%
Patrimonio netto (F)	3.333.204,0
Incidenza percentuale (D)/(F)%	0,8%

Con le aggravanti: di aver commesso il fatto per occultare il delitto di appropriazione indebita; di aver recato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; di aver commesso il fatto in più di cinque persone.

In Milano, fino al 20 aprile 2000

LE PERSONE OFFESE:

-Ministero Dell'Economia, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato – non presente

- Soci di MEDIASET spa – non presenti

FONTI DI PROVA

1. Sul sistema di frode utilizzato per gonfiare il costo d'acquisto dei diritti televisivi, sui relativi movimenti finanziari e sugli effetti nelle dichiarazioni fiscali e nei bilanci di Mediaset spa

2. Documentazione di base acquisita nel proc. n. 2269/01 R.G.N.R.

-Documentazione relativa alle società Mediaset International, AMT e International Media Service trasmessa dalle Autorità maltesi;

-Documentazione relativa alle società Paramount, 20th Century Fox, MCA-Universal, Warner Bros, Sony Pictures, MGM trasmessa dalle Autorità degli Stati Uniti;

-Documentazione relativa alle società Paramount, MCA-Universal, MGM trasmessa dalle Autorità olandesi;

-Documentazione relativa alle società estere Fininvest ed a David Mills, acquisita presso il deposito di Iron Mountain Londra

-Documentazione acquisita presso GFI – Servizi Finanziari Lugano

-File di revisione Arthur Andersen relativi a Principal Communications e Principal Network Communications (acquisiti dal proc. n. 735/95)

-Documentazione trasmessa dalle Autorità del Regno Unito relativa alle società Principal Network, Principal Communications, Principal Network Communications, Century One, Universal One, Lainden (acquisita dal proc. n. 735/95)

-Documentazione sequestrata a G. Vanoni (acquisita dal proc. n. 735/95)

Conti bancari

- conto intestato a Silvio Berlusconi Finanziaria SA (dal 1995 Société Financière d'Investissement) c/o la Banca Commerciale Italiana 42/44 Gresham Street Londra,
- conto intestato a International Media Services Ltd presso la Mid Med Bank di La Valletta e la Banca Commerciale Italiana 42/44 Gresham Street Londra
- conti intestati a Principal Network Ltd, Century One Ltd e Universal One Ltd presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano
- conti intestati a Principal Network Ltd, Century One Ltd, Universal One Ltd, Scarlett International Overseas Ltd. presso la Finter Bank & Trust Bahamas
- conto Redmont Trading Ltd presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano
- conto Woodard Investment Corp. c/o la Banca della Svizzera Italiana - Lugano
- conto Film Trading & TV Production, presso la Banca del Gottardo di Monaco
- conto Promociones Catrinca CA presso Lloyds Bank Londra
- conto Vensold presso la Banca del Gottardo di Lugano

Consulenze

- KPMG Forensic Milano, relazione 20.1.05 e integrazioni 2.2.05 e 14.2.2005
- KPMG Forensic Milano, relazione 18 luglio 2006
- O. Carli, relazione 11.5.2004 e integrazione 22.9.2004

Atti di P.G.

- Nota 15.6.01 Nucleo Provinciale P.T. della Guardia di Finanza di Milano
- Nota 18.2.03 Nucleo Provinciale P.T. della Guardia di Finanza di Milano

Sommario informazioni testimoniali e interrogatori

nel proc. n. 735/96 RGNR: L. Berta (17.2.97, 9.11.98, 15.12.98, 22.12.98); A. Del Bo (29.4.96, interr. 19.12.97)

nel proc. n. 22694/01 RGNR: M. Baldi (7.10.04); G. Ballabio (10.1.04); M. Ballabio (12.1.05); D. Belotti (12.2.03 e 29.5.04); L. Berta (10.7.01 e 11.7.01); G. Brivio (6.2.03); S. Cavanna (5.2.03, 16.5.03, 4.10.04 e 10.3.2005); A. Cefaliello (11.6.03); S. Dell'Orto (12.10.01); G. Pignetti (17.12.03 e 2.2.05); G. Pedde (10.6.04 e 27.1.05); P. Rotatori (12.10.04); G. Stabilini (11.2.03 e 2.2.05); G. Tronconi (10.2.03 e 22.5.03)

Dichiarazioni assunte per rogatoria: Malta

- T. Fenech (4.9.01) - A. Fieri Soler (4.9.01) - M. Booker (4.9.01)

2. Sull'assetto della "divisione diritti" di Fininvest e Mediaset

Sommarie informazioni testimoniali e interrogatori

nel proc. n. 735/96 RGNR: - C. Bernasconi (interr. 30.3.96)

nel proc. n. 22694/01 RGNR: - M. Carlotti (24.1.05) - S. Cavanna (16.5.03 e 4.10.04) - M. Cattaneo (31.5.04) - G. Cereda (25.2.02) - G. Dal Negro (21.5.04 e 11.2.05) - M. O. Novick (12.12.03) - R. Pace (28.1.05) - F. Tato' (17.12.03).

3. Su Stardust e il ruolo di Cuomo

- Documentazione acquisita dalla Direzione della Sicurezza Pubblica del Principato di Monaco nel corso della perquisizione a carico di Cuomo

- Documentazione relativa alla società Stardust trasmessa dalle Autorità maltesi;

- Documentazione relativa alla società Stardust esistente presso Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, trasmessa dalle Autorità elvetiche

- conto Stardust presso il Credito Svizzero di Bulach

- conti Anton, Botafago, Orchid presso Citibank Zurigo

Dichiarazioni assunte per rogatoria:

Principato di Monaco: - A. Cuomo (15.10.04) - W. Saunders (21.3.2005 e
8.6.2006)

U.S.A.: - M. Kaner (30.11.04)

P.Q.M.

visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89

DISPONE

il rinvio al giudizio del Tribunale di Milano di **CUOMO Alfredo**, per il reato di cui alla rubrica indicando per la comparizione dei predetti davanti al **Tribunale di Milano sezione 3^a penale in composizione collegiale, Milano via Freguglia 1, piano terzo, l'udienza del 17 ottobre 2007 - ore 9.30**

AVVERTE

l'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia

AVVERTE

le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici con indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame

DISPONE

la notificazione del presente decreto alle parti che non erano presenti all'udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio

Milano, 07.03.2007

CANCELLIERE B3

Anna Maria Vallefuooco

Il Giudice

Dr. Fabio PAPARELLA